



**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO COMUNALE  
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

**– TARES –**

**COMUNE DI ROCCASANTA MARIA**

**Provincia di Teramo**

*Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 19-2013*



<b><u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u></b> .....	<b>5</b>
<u>Art. 1. Oggetto del regolamento</u> .....	5
<u>Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo</u> .....	5
<u>Art. 3. Soggetto attivo</u> .....	5
<u>Art. 4. Soggetti passivi</u> .....	5
<u>Art. 5. Rifiuti urbani e assimilati</u> .....	6
<u>Art. 6. Locali ed aree tassabili</u> .....	6
<u>Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</u> .....	7
<u>Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</u> .....	8
<u>Art. 9. Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali</u> .....	8
<b><u>TITOLO II – TARIFFE</u></b> .....	<b>9</b>
<u>Art. 10. Costo di gestione</u> .....	9
<u>Art. 11. Determinazione della tariffa</u> .....	10
<u>Art. 12. Articolazione della tariffa</u> .....	10
<u>Art. 13. Periodi di applicazione del tributo</u> .....	10
<u>Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche</u> .....	11
<u>Art. 15. Occupanti le utenze domestiche</u> .....	11
<u>Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche</u> .....	12
<u>Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche</u> .....	12
<u>Art. 18. Scuole statali</u> .....	13
<u>Art. 19. Tributo giornaliero</u> .....	13
Art. 20. Tributo provinciale .....	14
<b><u>TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</u></b> .....	<b>14</b>
<u>Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche</u> .....	14
<u>Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive</u> .....	15
<u>Art. 23. Riduzioni per il recupero</u> .....	16
<u>Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</u> <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
<u>Art. 25. Agevolazioni</u> .....	16
<u>Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni</u> .....	17
<b><u>TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</u></b> .....	<b>17</b>
<u>Art. 27. Presupposto della maggiorazione</u> .....	17
<b><u>TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</u></b> .....	<b>17</b>
<u>Art. 28. Obbligo di dichiarazione</u> .....	17
<u>Art. 29. Dichiarazione</u> .....	18

<a href="#"><u>Art. 30. Poteri del Comune</u></a> .....	19
<a href="#"><u>Art. 31. Accertamento</u></a> .....	20
<a href="#"><u>Art. 32. Sanzioni</u></a> .....	20
<a href="#"><u>Art. 33. Riscossione</u></a> .....	21
<a href="#"><u>Art. 34. Riscossione coattiva</u></a> .....	21
<a href="#"><u>Art. 35. Interessi</u></a> .....	21
<a href="#"><u>Art. 36. Rimborsi</u></a> .....	22
<a href="#"><u>Art. 37. Somme di modesto ammontare</u></a> .....	22
<a href="#"><u>Art. 38. Rateizzazione accertamenti</u></a> .....	22
<a href="#"><u>Art. 39. Contenzioso</u></a> .....	22
<b><a href="#"><u>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u></a></b> .....	<b>23</b>
<a href="#"><u>Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni</u></a> .....	23
<a href="#"><u>Art. 41. Clausola di adeguamento</u></a> .....	23
<a href="#"><u>Art. 42. Disposizioni transitorie</u></a> .....	23
<a href="#"><u>Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013</u></a> .....	23
<b><a href="#"><u>ALLEGATO A – Assimilazione dei rifiuti urbani</u></a></b> .....	<b>24</b>
<b><a href="#"><u>ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.</u></a></b> .....	<b>24</b>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.  
Per le utenze domestiche, anche in assenza di utenze o di arredi, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.  
Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione, è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 3. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 4. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 5. Rifiuti urbani e assimilati**

1. La definizione dei rifiuti urbani e assimilati è effettuata con riferimento:
  - a) alle sostanze elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (allegato A), che tuttora disciplina la materia;
  - b) ai rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

#### **Art. 6. Locali ed aree tassabili**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte operative di utenze non domestiche, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità

immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Per l'anno 2013, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 29, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU, abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

#### **Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti, licenze, concessioni, abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale al metro 1,50;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (ordinanze sindacali, autocertificazioni, ecc.);
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) le abitazioni prive di tutte le utenze essenziali (energia elettrica, acqua e gas). La presenza di arredi e/o suppellettili non comporta l'assoggettamento al tributo a condizione che il

proprietario o l'utilizzatore o altro titolare di diritto reale di godimento non vi abbia la residenza;

- h) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ma non le aree scoperte operative;
- i) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.

#### **Art. 9. Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia obiettivamente possibile verificare la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<b>Attività</b>	<b>% di abbattimento</b>
Off. meccaniche, carrozzerie, gommista ed elettrauto	50%
Studi medici/dentistici/odontotecnici, di analisi, fotografici e radiologici	50%
Lavanderie	50%
Falegnamerie, carpenterie, vetrerie, tipografie	50%
Manufatti in cemento e materiali lapidei	50%
Lavorazione di frutta e verdura – fiori e piante	50%
Macellerie	50%

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del MUD (Modello Unico Ambientale) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

## **TITOLO II – TARIFFE**

### **Art. 10. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo, o anche nei piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 11. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 12. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

#### **Art. 13. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, secondo quanto previsto dall'articolo 29.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui all'articolo 29 si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, e comunque non verranno sgravate annualità per le quali si è prescritta la possibilità di recupero del tributo nei confronti del nuovo soggetto passivo.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

5. Il medesimo principio di cui al comma 4. vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 29; in caso contrario la decorrenza è fissata alla data di presentazione della dichiarazione.

6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del citato 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, DPR 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 15. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come – a titolo meramente esemplificativo – le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, previa istanza da parte del contribuente iscritto a ruolo.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente all'atto dell'iscrizione a ruolo o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se pertinenze di utenze abitative e condotte dal medesimo soggetto, si considerano utenze domestiche, e sono soggetti al tributo solo per la parte fissa della tariffa in relazione al numero dei componenti. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche e rientrano nella categoria n. 4 "Esposizioni, autosaloni, parcheggi e rimesse", in assenza di una specifica classificazione prevista dalla normativa vigente.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 18. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 19. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa è determinata in base alla tariffa annuale del tributo corrispondente alla categoria di attività non domestica, rapportata a giorno.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Tosap o Cosap).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili di cui all'art. 26.

## **20. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

## **TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Alle utenze domestiche di soggetti residenti, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici si applica, anno per anno, una riduzione del 15% sulla parte fissa e/o variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di riferimento di un'apposita istanza nella quale attestino che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo dall'anno di riferimento, indicando contestualmente le modalità utilizzate (ad esempio compostiera) e allegando la documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. Qualora non sia possibile documentare l'acquisto del contenitore per il compostaggio è necessario presentare autocertificazione nella quale si dichiara il possesso e l'utilizzo dello stesso, e nella quale si accetta l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati dell'ente al fine di verificare tramite sopralluogo la reale pratica del compostaggio.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Non sono considerati strumenti per il compostaggio – ai fini dell'agevolazione di cui al comma 1 – le concimaie agricole.
5. Le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale nonché le medesime non servite dalla raccolta della frazione organica, a condizione che la stagionalità sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando nella stessa l'abitazione di residenza, saranno soggette ad una riduzione del tributo del 30%, compresa la quota relativi ai servizi indivisibili. Per il numero dei componenti il nucleo familiare si farà riferimento: - per i soggetti residenti nel territorio di Rocca Santa Maria alle risultanze anagrafiche; - per i soggetti non residenti al numero indicato in sede di denuncia o, in assenza, quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del presente Regolamento.
6. Le utenze non servite dalla raccolta della frazione organica hanno diritto ad una riduzione del 15% del tributo.
7. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile nonché sulla quota relativi ai servizi indivisibili.

## **Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa unitaria è ridotta nella misura del 30%, sia della parte variabile sia della parte fissa, per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Le aree scoperte o parzialmente scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie annesse agli immobili di civile abitazione, sono assoggettate al tributo in misura ridotta del 50% a condizione che siano funzionali all'esercizio delle attività (cd aree scoperte operative), attribuendo ad esse la voce d'uso riferita all'utenza principale.
4. Le utenze non servite dalla raccolta della frazione organica hanno diritto ad una riduzione del 15% del tributo.
5. Le utenze relative alle classificazioni di cui ai punti 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" di cui alle tabelle 3b e 4b del DPR 158/1999 sono assoggettate al tributo in misura ridotta del 30% al fine di valorizzare e incentivare le attività turistico – ricettive presenti sul territorio.
6. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile nonché sulla quota relativi ai servizi indivisibili.

### **Art. 23. Riduzioni per il recupero**

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero<sup>1</sup> rifiuti speciali assimilati agli urbani - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - tramite soggetti abilitati diversi dal soggetto gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione proporzionata al rapporto tra quantità di rifiuti avviati al recupero e quantità totale presunta di rifiuti attribuita alla categoria di appartenenza, calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggetta al tributo.
2. La riduzione del tributo, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa dovuta dall'utenza, verrà applicata in sede di bolletta a conguaglio o di compensazione alla prima scadenza utile,
3. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, alla quale si dovrà necessariamente allegare la documentazione che comprova il recupero dei rifiuti.

### **Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Art. 25. Agevolazioni**

1. Le utenze relative ad abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal Comune o in condizioni socioeconomiche disagiate attestate dal servizio sociale comunale sono esenti dal tributo.
2. Le utenze relative a locali e aree utilizzate dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione sono esenti dal tributo.
3. Non sono previste ulteriori agevolazioni rispetto a quelle inerenti la produzione dei rifiuti citate nel presente Regolamento.

---

<sup>1</sup> Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. Per l'ottenimento delle riduzioni/agevolazioni di cui al presente articolo è necessario presentare specifica richiesta, entro il 31 gennaio di ogni anno, con documentazione comprovante il possesso dei requisiti e decorrono dal 1° gennaio dello stesso anno. Le richieste di agevolazione pervenute successivamente al 31 gennaio comporteranno l'applicazione delle stesse dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le richieste hanno valore anche per gli anni successivi purché persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto si provvederà al recupero del tributo per le annualità non spettanti.

#### **Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. In presenza di aventi diritto a più riduzioni/agevolazioni si applicherà quella di maggior favore al contribuente non essendo prevista la cumulabilità delle stesse.

### **TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

#### **Art. 27. Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, il quale può, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove ubicato.

2. La determinazione della maggiorazione di cui al comma precedente è effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti.

3. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

4. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 28. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Art. 29. Dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, Partita Iva, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 30. Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 31. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 32. Sanzioni**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione per l'omessa o infedele dichiarazione è ridotta dell'80% nei casi di denuncia spontanea, tardiva, da parte del contribuente, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

### **Art. 33. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.

2. Salvo diversa determinazione dell'Ente, il tributo deve essere versato dai contribuenti in quattro rate bimestrali, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

### **Art. 34. Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

### **Art. 35. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 36. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 37. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30.00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **Art. 38. Rateizzazione accertamenti**

1. Il Funzionario responsabile del tributo può concedere, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, la rateizzazione del debito relativo agli atti che il richiedente indicherà nell'istanza secondo quanto previsto dal Regolamento generale in materia di accertamento e riscossione delle entrate comunali.

### **Art. 39. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

### **Art. 41. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 42. Disposizioni transitorie**

1. Il Comune eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013**

1. Per l'anno 2013 si applicano le disposizioni previste dal D.L. 35/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Per l'anno 2013 è preclusa la facoltà del Comune di aumentare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro.

## ALLEGATO A

### 1. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

#### 1.1. Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

##### 1.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. se rispettano le seguenti condizioni:

a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

— scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

— residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

## **ALLEGATO B**

### **Categorie di utenze non domestiche per comuni**

#### **con popolazione fino a 5.000 abitanti.**

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni e parcheggi
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club